

## FASCHIM in caso di mobilità ai sensi della L.223/91


Le Parti stipulanti il ccnl Chimico, Chimico-Farmaceutico, delle Fibre chimiche e dei settori Abrasivi, Lubrificanti e Gpl, considerata l'attuale fase di grande difficoltà per le imprese e per i lavoratori che sta comportando un uso diffuso dello strumento della mobilità, confermando l'attenzione del settore alla realizzazione di scelte socialmente responsabili, convengono quanto segue.

Nel caso di procedura di mobilità ai sensi della Legge 223/91, a seguito di accordo a livello aziendale, gli iscritti a FASCHIM potranno continuare a mantenere l'iscrizione e a beneficiare delle relative prestazioni previo versamento una tantum al Fondo, da parte dell'Impresa, dell'importo contributivo complessivo corrispondente al periodo definito nell'accordo, che non potrà comunque eccedere il periodo di mobilità nel quale il lavoratore è coinvolto.

Gli Organi competenti del Fondo provvederanno a definire quanto necessario per rendere operativo quanto sopra a far data dal 1° maggio 2009.

I lavoratori iscritti gratuitamente a FASCHIM per il periodo luglio 2008 - giugno 2009 sulla base delle scelte realizzate nel rinnovo contrattuale del 6 dicembre 2007, potranno beneficiare di quanto sopra esclusivamente nel caso in cui abbiano confermato l'iscrizione entro il mese di aprile p.v.


Federchimica



Farindustria



Filcem-Cgil



Femca-Cisl



Uilcem-Uil



24 Marzo 2009